

Nota Inail 21 settembre 2001 n°8601

L'INAIL rivede il modello OT24 relazione delle novità introdotte nel Testo Unico per la sicurezza, dlgs 81/2008 e succ. m. e i..

Le aziende che pongono in essere azioni per l'implementazione migliorativa delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, oltre a quelli minimi già previsti dalla normativa, hanno facoltà di presentare entro il 31 gennaio istanza di riduzione del tasso medio di tariffa (oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività).

L'INAIL con la nota evidenzia che *“le novità più rilevanti riguardano, in particolare la valorizzazione degli interventi svolti nell'ambito di accordi tra INAIL e Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità, la valorizzazione delle procedure per la selezione di fornitori che rispettano la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (Sez. A - Interventi particolarmente rilevanti) e il rafforzamento del ruolo della formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Sez E)”*.

Al fine di rendere agevole la compilazione dell'istanza è stato reso più chiaro il questionario per la valutazione della Responsabilità Sociale delle imprese mediante l'introduzione di una sezione a risposta multipla ed è stato predisposto uno specifico allegato per valutare il sistema di scelta dei fornitori attenti alla salute e sicurezza sul lavoro.

Al beneficio di che trattasi viene applicata la disciplina del DURC : è possibile sanare le irregolarità – non di carattere formale- entro 15 giorni . Le irregolarità che siano accertate dopo il 30.12.2007 , data di entrata in vigore della disciplina, anche se precedenti tale data possono essere sanate entro il richiamato termine dei 15 giorni.

Sarà predisposto entro la fine dell'anno un nuovo applicativo per le istanze presentate per via telematica per agevolare sia le aziende che l'attività di monitoraggio dell'Istituto.

Ma vediamo nel dettaglio cosa è ed in cosa consiste questa agevolazione meglio conosciuta come *bonus malus per le aziende sicure* .

Una ulteriore riduzione del tasso medio. per prevenzione è introdotta per tutti quegli interventi posti in essere dall'azienda e finalizzati – come detto - al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il beneficio ammonta ad una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa pari al 10% per le aziende fino a 500 lavoratori/anno ed al 5% per quelle oltre 500 dipendenti come previsto dall'art. 24 del DM 12.12.2000.¹

¹ Art. 24 DM 12.12.2000
(Oscillazione del tasso medio per prevenzione
dopo i primi due anni di attività)

1. *Trascorsi i primi due anni dalla data d'inizio dell'attività, l'INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del [D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626](#), e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore, può applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa pari al cinque per cento o al dieci per cento, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:*

La riduzione di che trattasi è riconosciuta mediante richiesta entro il 31 gennaio ai datori di lavoro che:

- siano in *regola* con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le normative in tema di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- abbiano realizzato , nell'anno precedente a quello per il quale viene fatta richiesta, azioni concrete di miglioramento per la prevenzione degli infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro.

La domanda di riduzione dei premi va presentata, mediante il mod. OT24, per tutte le posizioni assicurative territoriali attive relative all' unità produttiva per la quale si propone istanza e deve pervenire alla sede INAIL competente per entro il 31 gennaio dell'anno per il quale la riduzione è richiesta.

Nel caso di aziende *plurilocalizzate* le domande devono essere presentate a ciascuna sede INAIL competente territorialmente.

Nel caso di aziende con più unità produttive gestite invece in forma accentrata deve essere proposta una sola istanza. La domanda in tal caso deve essere inoltrata alla sede INAIL destinataria dell'accentramento .

L'istanza di riduzione per prevenzione deve essere istruita entro 120 giorni dalla data della domanda ,ricevuta dalla sede competente dell'Istituto.

La riduzione esplica i suoi effetti per l'anno in corso della presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dello stesso anno. Nel caso di decorso del suddetto termine l'istanza si intende non accolta . In caso di reiezione ovvero in caso di *silenzio-rifiuto*, è ammissibile il ricorso al Consiglio di Amministrazione dell'INAIL nel termine di 30 giorni.

Michele Regina 22.9.09

<i>Lavoratori-anno</i>	<i>Riduzione</i>
<i>Fino a 100</i>	<i>10%</i>
<i>Da 101 a 200</i>	<i>10%</i>
<i>Da 201 a 500</i>	<i>10%</i>
<i>Oltre 500</i>	<i>5%</i>

2. Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista dal presente articolo, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL. Il provvedimento è adottato sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- struttura del servizio prevenzione e protezione e dei sistemi di pronto soccorso, di emergenza ed antincendio;

- caratteristiche tecniche delle attrezzature, delle macchine e degli impianti;

- modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria;

- livello di informazione e formazione dei lavoratori;

- stato della programmazione delle misure di prevenzione e protezione.

A pena d'inammissibilità, l'istanza deve essere presentata alla competente Sede territoriale dell'INAIL, unitamente alla documentazione prescritta, entro il 31 gennaio dell'anno per il quale la riduzione è richiesta. Per la definizione dell'istanza l'INAIL può provvedere alla verifica tecnica di quanto dichiarato.

3. Il relativo provvedimento motivato è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 giorni dalla data della domanda.

4. La riduzione riconosciuta ai sensi del presente articolo ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

5. Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione di cui al presente articolo, l'INAIL procede all'annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni civili ed amministrative. Il relativo provvedimento motivato è comunicato dall'INAIL al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.